

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2024-06-01

Il giorno 01 giugno 2024 alle ore 15.00 , in seconda convocazione , si riunisce presso la sede sociale in Via Canove n° 20 Concamarise (VR) con collegamenti telematici in videoconferenza tramite piattaforma Telegram, l'assemblea straordinaria dei soci dell'ASD **Kakuto Do Italia** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea , a norma dello statuto e su designazione unanime dei presenti, il Sig. Massimiliano Soave il quale riscontra la presenza di 6 soci e dichiara l'assemblea validamente convocata. Il Presidente chiama a fungere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Nicola Filiali

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'O.dG. spiegando ai presenti che l'assemblea si è resa necessaria per conformare lo statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs.36/21 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Presidente da lettura del nuovo statuto sociale e chiede ai presenti se abbiano integrazioni o modificazioni da suggerire. Non essendo state formulate proposte di integrazione o modificazione si passa alla votazione dello statuto così come letto e presentato.

Il nuovo statuto sociale viene approvato all'unanimità.

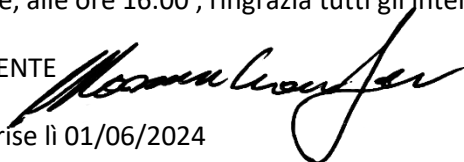
L'assemblea da incarico al presidente o a suo delegato di depositare lo statuto, appena approvato, allegato al presente atto presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Il Presidente informa l'Assemblea che la registrazione del presente statuto all'Agenzia delle Entrate non è soggetta ad imposta di bollo in base all'Art. 1 comma 646 L. 145/2018 e ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Presidente chiede agli intervenuti se abbiano qualche proposta o domanda da sottoporre all'Assemblea.

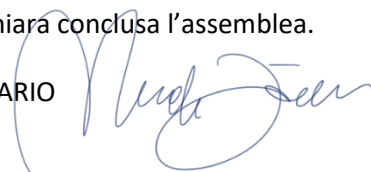
Non essendo state formulate domande o proposte e non essendoci altro da discutere o deliberare il presidente, alle ore 16.00 , ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE



Concamarise lì 01/06/2024

IL SEGRETARIO



Associa



Artic

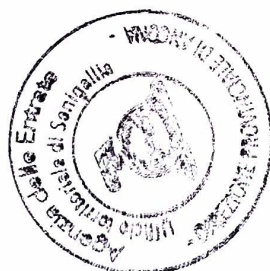
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg.to il **27 GIU. 2024** n. 605

serie3 per € ESENTE

per IL DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario
*Matteo Giovanni Nuzzo**
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)



Statuto della
Associazione sportiva dilettantistica “Kakuto Do Italia”



TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “**Associazione Sportiva Dilettantistica Kakuto Do Italia**”, in breve **Kakuto Do Italia asd** (d’ora in poi Associazione), con sede in Concamarise, Via Canove n° 20. L’Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, La variazione dell’indirizzo, all’interno dello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

2. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS a cui l’ Associazione deciderà di affiliarsi.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

3. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, L'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale



1. I colori sociali sono Bianco Rosso e Nero. L’emblema dell’associazione è composto da due parti (utilizzabili anche separatamente): un disegno stilizzato raffigurante una figura circolare di colore rosso con otto punte ellittiche che circondano quattro ellissi ed un cerchio simmetrici su due assi, orizzontale e verticale ed una serie di ideogrammi in stile giapponese calligrafico di colore nero (come rappresentato nella figura a sinistra).



2. Sono ammesse versioni del logo sviluppate in orizzontale con simbolo circolare e caratteri giapponesi affiancati e sovrastanti la scritta KAKUTODO ITALIA. I loghi sono utilizzabili anche separatamente.

3. Sono ammesse varianti con caratteri bianchi o completamente monocromatiche.

Articolo 3 - Oggetto

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi di uguaglianza ed elettività propri della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

2. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente. È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate:

- rispetto della norma per la tutela dei minori ai sensi dell'art.33 co.7 D.Lgs 36/2021 e ss.mm.ii;
- a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art.16 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.ii;
- rispetto delle norme sportive antidoping.

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei soci e tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soci e tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei soci e tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia del CONI, dal C.I.P. e dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline relative alla pratica di Arti Marziali tradizionali e/o agonistiche in tutte le loro discipline e specialità e più in generale di tutte le discipline di Combattimento e inerenti alla Difesa Personale svolte secondo le indicazioni delle Federazioni Nazionali e Internazionali di riferimento o secondo le indicazioni delle scuole internazionali di settore, con particolare attenzione per la didattica propedeutica per bambini, Lotta, Ginnastica, Body Building e Pesistica, Pugilato, Danza Sportiva e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e dal Registro delle Attività Sportive (RAS) tenuto dal Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline prevalenti quali:

a) Arti Marziali, Ju-Jitsu in tutti i suoi stili con attenzione specifica al metodo Kakuto Do, Karate (in tutti i suoi stili), Kickboxing, Judo, Jiu-jitsu brasiliano, Kendo, Aikido, Wushu Kung Fu Moderno e Tradizionale, Muay Thai, Taekwondo, Capoeira in tutte le loro discipline e specialità, svolte anche con metodo Krav Maga, MMA (Mixed Martial Arts), Difesa Personale;

b) Lotta, Lotta greco romana, Lotta libera anche con metodo wrestling, Pancrazio athlima, Grappling,

c) Ginnastica, Ginnastica per tutti, Attività Sportiva Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness, Ginnastica Aerobica (Cardio fitness), Ginnastica Artistica, Ginnastica Acrobatica, Ginnastica Ritmica, Trampolino Elastico svolte anche con metodo Pilates, Total Body, Step, Yoga, Zumba, Brucia grassi, Bungee Dance, Jazzercise, Arrampicata sportiva, Parkour e/o con l'utilizzo di Spinning Bike ed altre attrezzature da palestra ovvero sotto forma di

ginnastica posturale, ginnastica dolce, ginnastica per la terza età, ginnastica riabilitativa, risveglio muscolare, ginnastica di Kegel;

d) Body Building e Pesistica, Cultura Fisica, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Palestriadi, Power Games, Braccio di Ferro, Attività con Sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico svolte anche con metodo CrossFit o Calisthenics, Cross training, Strength training, Functional Training, Visual Training, Distensione su panca, Pesistica Olimpica;

e) Pugilato, Pugilato Amatoriale, Gym Boxe, Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Ligth Boxe, Soft Boxe, Fit Boxe;

f) Danza Sportiva in tutte le sue discipline e specialità;

g) Preparazione Atletica, Mental Coaching, Mental Training;

h) Psicomotricità infantile e avviamento allo sport, attività motoria adattata alla disabilità motoria / sensoriale / intellettuale - comportamentale.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, tra l'altro, potrà:

a) svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche e motorie, psicomotricità infantile, centri sportivi e camps, attività diportistiche;

b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle FSN/DSA/EPS cui deciderà di affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;

c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;

d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;

- Costruire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo. L'ingresso, a detti impianti, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati delle FDN/DSA/EPS cui l'associazione deciderà di affiliarsi;

- Gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri soci e tesserati e dei frequentatori di detti impianti;

- Esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti o presso la propria sede legale, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali, artistiche, ludiche, ricreative e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi partecipazione a manifestazioni fieristiche, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre ed eventi di spettacolo, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

- Assumere concessioni demaniali: marittime, lacuali, fluviali, forestali o montane;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari. L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire partnership e/o raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

8. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 — Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

Della vita associativa - Soci e Tesserati

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "*irrepreensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.
6. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il

- rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.
7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
 8. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
 9. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 10. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
 11. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1- Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. 2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi o le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.9.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.

3- Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6- La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 8 – I Tesserati

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, giudice, arbitro, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti delle FSN/DSA/EPS a cui l'Associazione è affiliata) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
2. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.
3. La durata del tesseramento è annuale
4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
5. L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
6. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantigli come tale.
7. Il Tesseramento non conferisce lo status di socio ma rende possibile la partecipazione alle attività associative in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione a condizione che i destinatari dell'attività risultino, come previsto dall' Art.148 comma 3 del TUIR, Tesserati alle Federazioni Nazionali e/o alle Discipline Sportive Associate e/o agli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata l'Associazione. Non rivestendo lo status di socio al tesserato non si estendono gli obblighi relativi all'attuazione del principio di democraticità derivante dal vincolo associativo. Permangono in capo al tesserato alcuni doveri quali, ad esempio, quelli derivanti dal vincolo sportivo o dal vincolo di giustizia.
8. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III — capo I - artt. 15 e 16 del DLgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III Degli organi associativi

Articolo 9 — Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito;
 - e) Il Collegio dei Probiviri, qualora istituito. In assenza opera il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata mediante affissione nelle sedi istituzionali o pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, ovvero mediante PEC, mediante lettera raccomandata postale o a mano, mediante social media / social network, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea può essere presieduta dal presidente del consiglio direttivo, dal vicepresidente, da un altro membro componente il Consiglio Direttivo ovvero da un socio, di volta in volta, designato dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione,
15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 12 — Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;

- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle decisioni del consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla Legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla Legge o dal presente statuto.

Articolo 13 — Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 14 — Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti. 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia L'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21) cod. civ. .

Articolo 15 — Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza; -sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; -

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati — a cura della società — nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 16 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea. ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata O ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
10. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo del D.Lgs. 112/2017.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un Libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 — Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;

- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, Le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
- 4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
- 5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- 6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 18 — Convocazione del consiglio direttivo

- 1- Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione

Articolo 19 — Compiti del consiglio direttivo

- 1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolari:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere Le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;

- O) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi,

Articolo 20 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto detta competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. 7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 23 - Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del codice civile.

Articolo 24 – Collegio dei Probiviri

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire il Collegio dei Probiviri. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presidente; dura in carica per quattro (4) esercizi, e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. Il collegio ha la funzione di redimere, esclusivamente, tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati.

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 25 — Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Articolo 26 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1^o gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 27 — Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio_

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. E' sempre Vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017.

TITOLO V

Dei lavoratori e volontari

Articolo 28 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ. . Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.
6. Ammesse altresì Le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con L'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso L' obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIPS.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 29 - Le sezioni — trasformazione — Terzo settore

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 30 — Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 13.4 del presente statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 31 –Vincolo di giustizia e Clausola compromissoria

1. L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N./D.S.A/E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.
2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.
3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia delle FSN/DSA/EPS, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seg. c.p.c., ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un Arbitro Rituale in conformità al Regolamento di procedura della camera arbitrale della camera di commercio di Verona di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano di accettare, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico e la modalità di designazione del medesimo. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (ARTT. 816 SS) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 c.p.c.)
4. Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 32 – Regolamento interno

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI e Delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile Italiano, dal momento della loro entrata in vigore inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs. 36/2021 comunemente definito quale "Riforma dello Sport" e dei suoi decreti attuativi e correttivi.

IL PRESENTE STATUTO E' COMPOSTO DA N. 33 ARTICOLI DATILOSCRITTI IN N. 15 PAGINE.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 02/12/2023 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Concamarise, li 01/06/2024

Firma del Presidente dell'Assemblea



Firma del Segretario dell'Assemblea

